

**Allegato A1 al Decreto n. 15 del 19/03/2010****DICHIARAZIONE CIRCA GLI AIUTI "DE MINIMIS" GIA' ACCORDATI**

Rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
in qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_

**PRESO ATTO**

· Che la Commissione Europea ha fissato con il Regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 379/5 del 28.12.2006, l'importo massimo di aiuti pubblici, non espressamente autorizzati dalla Commissione stessa, cumulabili da una impresa in un determinato periodo di tempo, senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese.

· Che secondo tale regola sugli aiuti de minimis l'impresa beneficiaria può cumulare fino ad un massimo di 200.000 Euro di aiuti pubblici, percepiti a tale titolo nell'arco di tre esercizi finanziari, vale a dire nell'esercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti, e che tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto "de minimis" e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi specificatamente autorizzati dalla Commissione; esso include tutte le categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo; gli aiuti pubblici da prendere in considerazione sono quelli concessi tanto dalle autorità comunitarie e nazionali, che regionali o locali; l'importo massimo di aiuto è espresso sotto forma di sovvenzione diretta in denaro; qualora gli aiuti vengano erogati in forma diversa, vale a dire attraverso prestiti agevolati, sgravi fiscali e garanzie su prestiti, essi devono essere convertiti in "equivalente sovvenzione lorda".

· Che per le imprese attive nel settore del trasporto su strada l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare i 100.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

· Che la regola de minimis, secondo quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006 sopra citato, non è applicabile agli aiuti concessi:

a) a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca;

c) a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) condizionatamente all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;

f) ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;

g) per l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

h) ad imprese in difficoltà.

(per il significato da attribuire ai termini "trasformazione di un prodotto agricolo" e "commercializzazione di un prodotto agricolo" si fa rinvio al comma 2, lettere b) e c) dell'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006)

Si fa presente che con Comunicazione 2009/C16/01 del 25 febbraio 2009 la Commissione Europea ha introdotto un regime transitorio "de minimis" tenuto conto della grave crisi finanziaria. Il nuovo regime è applicabile solo sino al 31 dicembre 2010 in presenza delle seguenti condizioni:

a) l'aiuto non deve essere superiore ad una sovvenzione diretta in denaro dell'importo di 500.000 euro per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lorda;

b) l'aiuto può essere concesso alle imprese che alla data del 1° luglio 2008 non erano in difficoltà;

c) non possono beneficiare del regime di aiuto le imprese della pesca e quelle che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

- d) possono beneficiare dell'aiuto le imprese che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli tranne quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) l'aiuto non deve costituire aiuto alle esportazioni né favorire i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati;
- f) il totale degli aiuti ricevuti dall'impresa nel periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2010 non deve superare il massimale di 500.000 euro.

**DICHIARA**

Che all'impresa rappresentata sono state accordate, nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, le agevolazioni a titolo "de minimis" di seguito descritte:

**Riepilogo relativo agli esercizi finanziari** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Soggetto concedente l'aiuto	Normativa di riferimento	Data concessione	Aiuto percepito in Euro

**TOTALE** \_\_\_\_\_

(in caso di spazio insufficiente replicare lo schema sopra riportato su foglio a parte, firmato dal legale rappresentante)

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità (*specificare il tipo di documento*) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 38, comma 3, DPR 445/2000.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000, espressamente dichiara che le notizie esposte sono vere e reali.

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del legale rappresentante)

**Avvertenze:**

*Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all'interessato per la regolarizzazione o completamento; in mancanza il procedimento non ha seguito.*

*In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In tal caso è obbligo del responsabile del procedimento, a cui la dichiarazione è diretta, porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000.*

*Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR n. 445/2000).*

*Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.LGS 196/03), si informa che i dati forniti sono dalla Regione Veneto trattati esclusivamente al fine di erogare il contributo richiesto. Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice. Titolare del trattamento dei dati in questione è la Regione Veneto/Giunta Regionale, Direzione Artigianato, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia.*